

## **Mettere all'asta i vecchi veicoli dei nostri servizi cantonali non arrischia di diventare una via per facile riciclaggio di denaro?**

Risposta del 14 marzo 2019 all'interpellanza presentata il 2 marzo 2019 da Paolo Peduzzi

*L'interpellante si rimette al testo.*

**GOBBI N., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI** - In riferimento all'interpellanza del deputato Peduzzi del 2 marzo scorso rispondiamo come segue.

1. *Quanti dei veicoli battuti il 21 febbraio 2019 sono partiti per l'estero?*

Sessanta lotti battuti all'asta sono stati aggiudicati a privati o commercianti residenti in Ticino e Grigioni, due ad acquirenti italiani provenienti dalla valle d'Intelvi e da Cannobio.

2. *Se le nostre supposizioni fossero credibili, vale a dire che vi è sospetto che persone intenzionate a "pulire denaro" vengano a un'asta cantonale per raggiungere il loro scopo delittuoso, quale tipo di controllo viene fatto sugli acquirenti prima, durante o dopo tale forma di liquidazione del materiale cantonale?*

Il 1° gennaio 2016 sono entrate in vigore le nuove norme che disciplinano il modo di pagamento delle aste mobiliari o immobiliari. In particolare, per le aste mobiliari come quella del 21 febbraio 2019 l'art. 129 cpv. 2 della Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento [LEF; RS 281.1] prevede che «*il pagamento può essere effettuato in contanti fino a 100 mila franchi. Se il prezzo è superiore il pagamento della parte eccedente di tale importo deve essere effettuato per il tramite di un intermediario finanziario ai sensi della Legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro. L'ufficiale stabilisce il modo di pagamento*».

Va rilevato come gli Uffici di esecuzione e fallimento non sono sottoposti alla Legge sul riciclaggio di denaro e devono pertanto accettare senza restrizioni tutti gli altri pagamenti in contanti non effettuati nel contesto di un'asta, ad esempio i pagamenti dell'escusso giusta l'art. 12 della LEF.

Nella fattispecie in oggetto il prezzo massimo di aggiudicazione è stato di 56 mila franchi; di conseguenza sono state rispettate le norme vigenti in materia. Per quanto attiene al controllo, trattandosi di beni mobili, la verifica è fatta sull'identità degli acquirenti dietro la presentazione di un documento in quanto il pagamento deve essere effettuato immediatamente dopo l'aggiudicazione. L'ufficio può tuttavia accordare un termine per il pagamento di venti giorni al massimo. La consegna avviene soltanto quando l'Ufficio di esecuzione può disporre irrevocabilmente del denaro. Se il pagamento non è stato effettuato nel termine prescritto l'ufficio ordina un nuovo incanto. Il precedente deliberatorio risponde della minor somma ricavata e di ogni altro danno causato. Nel caso dell'asta del 21 febbraio 2019 tutti i veicoli sono stati pagati e ritirati dagli aggiudicatari, eccetto un veicolo difettoso che è stato estromesso dall'asta. Di conseguenza l'asta si è svolta regolarmente e nessun altro controllo, oltre quelli previsti dalla Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento, è stato effettuato né doveva essere effettuato dall'Ufficio esecuzioni che ha tenuto l'asta.

PEDUZZI P. - Come si diceva un tempo mi ritengo soddisfatto sì e no.  
Se ho bene imparato la lezione mi è concesso di esprimere un sintetico commento.  
In realtà non vi sono stati errori: tuttavia le modalità utilizzate prestano il fianco a un abuso di questo tipo. È una supposizione supportata dal fatto che all'asta tutti i professionisti commentavano che i prezzi non sono più concorrenziali e che non è più interessante. Ritengo quindi importante prestare attenzione a questo aspetto. Il fatto che sia o meno sostenibile sul piano giuridico è ancora un'altra cosa.

*Parzialmente soddisfatto l'interpellante, l'atto parlamentare è dichiarato evaso.*